

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	138
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i> ) .....	138
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	143
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	140
AVVERTENZA .....	142

*Giovedì 9 novembre 2000. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta di un incontro con i rappresentanti della Commissione da parte della Commissione per petizioni della Camera dei deputati della Repubblica Ceca. Considerato che tale richiesta è stata trasmessa anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, reputo opportuno programmare un incontro congiunto che potrebbe svolgersi in data 21 novembre alle ore 12.

Comunica altresì che è stata trasmessa alla Commissione una rettifica degli alle-

gati nn. 1 dei quindici DPCM in materia di mercato del lavoro già esaminati dalla Commissione.

La Commissione consente.

#### ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo il 25 ottobre 2000.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), relatore, ricorda che la Commissione aveva richiesto al Governo chiarimenti in ordine al personale del Magistrato alle acque di Venezia da trasferire alle regioni. Prendendo atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario nella precedente seduta, propone di integrare la proposta di parere già depositata (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari del 17 ottobre 2000*) con la seguente osservazione: « Appare opportuno chiarire che le 142 unità di personale dipendente dal Magistrato alle acque di Venezia da trasferire alle regioni secondo quanto previsto nella tabella *d*) allegata al provvedimento, dovranno essere ripartite tra la regione Friuli-Venezia Giulia, previa norma di attuazione, e la regione Veneto, visto che fra le unità suddette figura anche il personale assegnato agli uffici ministeriali del Genio Civile di Gorizia, Pordenone e Udine ai quali è riservata una collocazione speciale di dipendenza funzionale dal Magistrato alle acque, pur essendo incardinato, con propria autonomia, nel Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli ».

Relativamente poi ai rilievi sollevati in ordine al mancato bilanciamento della ripartizione delle risorse tra le diverse regioni, sottolinea che non è pervenuta alla Commissione alcuna segnalazione da parte delle regioni sull'incongruenza delle risorse loro trasferite. Si dichiara comunque favorevole ad inserire nella premessa della proposta di parere un punto circa l'opportunità di una puntuale verifica sull'equilibrio nella distribuzione delle risorse.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, precisa che l'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 rinvia ai decreti di cui agli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 il riordino del Magistrato per il Po e dell'Ufficio del Genio civile per il Po di Parma. Reputa pertanto opportuno verificare la congruità della collocazione della norma contenuta all'articolo 4 del provvedimento in esame recante appunto il

riordino del Magistrato per il Po. In effetti, secondo il disposto del decreto legislativo richiamato, il riordino del Magistrato dovrebbe intervenire o con regolamento o con decreto legislativo.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), relatore, sottolinea la necessità di mantenere la gestione unitaria delle funzioni attualmente esercitate dal Magistrato per il Po anche in considerazione dei recenti eventi alluvionali. Pertanto reputa utile segnalare nella proposta di parere la opportunità di una revisione delle norme primarie sul punto in modo da rendere esplicita la necessità di una gestione unitaria in tale ambito.

Il senatore Armin PINGGERA osserva che nelle tabelle allegata al provvedimento le risorse imputate unitariamente alla regione Trentino Alto Adige devono essere attribuite distintamente alle province autonome di Trento e Bolzano che sono gli enti effettivamente titolari delle funzioni trasferite.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricordando che in diverse occasioni è stato affrontato il problema del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, precisa che in relazione a tali regioni e province il trasferimento di risorse previsto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ha un valore meramente programmatico. L'effettiva determinazione dei contingenti di personale e delle risorse da trasferire avverrà pertanto secondo le modalità previste dalla Costituzione e quindi con norma di attuazione.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), relatore, propone di inserire nella premessa della proposta di parere un rilievo circa l'opportunità di chiarire nelle tabelle allegata al provvedimento che le risorse imputate alla regione Trentino Alto Adige sono da ripartire tra le province autonome di Trento e Bolzano che sono gli

enti effettivamente titolari delle funzioni trasferite.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dalle integrazioni formulate dal relatore.

La Commissione approva (*allegato*).

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente, relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame stabilisce le modalità e le procedure relative al trasferimento del personale dall'amministrazione statale alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112. Il provvedimento si inserisce nel processo di trasferimento di compiti e funzioni alle autonomie locali promosso dalla legge 15 marzo 1997 n.59 e dai decreti legislativi previsti dalla stessa legge. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi di tali decreti legislativi, si è provveduto a quantificare le risorse materiali ed umane necessarie per lo svolgimento delle funzioni conferite.

Sottolineando che il provvedimento in esame individua i criteri che ciascuna amministrazione centrale dovrà seguire per la scelta del personale da trasferire, precisa che il disegno di legge finanziaria per il 2001 (AC 7328-*bis*, articolo 34, comma 1) prevede che, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità, le regioni e gli enti locali possano avvalersi, per l'esercizio delle funzioni loro trasfe-

rite, delle strutture delle amministrazioni statali competenti prima del loro trasferimento.

Dopo aver delimitato l'ambito di operatività del decreto alle modalità dei trasferimenti del personale delle amministrazioni statali alle regioni e agli enti locali in attuazione del conferimento di funzioni (articolo 1, comma 1), lo schema in esame fissa la procedura di tali trasferimenti:

- 1) la Conferenza unificata individua con propria deliberazione le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale (articolo 2, comma 1);
- 2) ciascuna amministrazione ministeriale, entro 10 giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, comunica per iscritto ai dipendenti interessati l'elenco delle sedi (articolo 2, comma 1): in allegato alla comunicazione viene inviato uno schema di domanda di trasferimento predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (articolo 2, comma 2);
- 3) i dipendenti, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'elenco delle sedi, presentano domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'ambito della propria o di altra regione (articolo 2, comma 2);
- 4) entro lo stesso termine di cui sopra, il personale non interessato al trasferimento presenta domanda di permanenza: in ogni caso, è previsto che la mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza (articolo 2, comma 2);
- 5) l'amministrazione predispone più graduatorie, una per ciascuna regione, sulla base dei criteri di cui alla tabella A allegata allo schema in esame (articolo 3, comma 1);
- 6) nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero dei posti da coprire si procede attingendo alle graduatorie regionali. Per quanto riguarda l'ambito territoriale della mobilità, lo schema rinvia al protocollo d'intesa del 20 luglio, che individua l'ambito in quello provinciale (articolo 3, comma 1);
- 7) le amministrazioni interessate provvedono alla formazione delle graduatorie, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di trasfe-

mento, e le trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica (articolo 3, comma 3); 8) il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro, dispone l'assegnazione del personale alle regioni e agli enti locali entro 10 giorni dalla formulazione delle graduatorie (articolo 8, comma 1).

Il comma 1 dell'articolo 4 disciplina il trattamento economico del personale trasferito. In conformità al principio sancito nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 112/98 che garantisce il mantenimento della posizione retributiva già maturata, si dispone che il personale trasferito, ferme restando le dinamiche retributive del comparto di destinazione, conservi il trattamento economico fisso e continuativo acquisito, individuandone le componenti nello stipendio, nell'indennità integrativa speciale, nella retribuzione individuale di anzianità e nella indennità di amministrazione.

Il comma 2 disciplina invece il trasferimento delle risorse finanziarie tra l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione: tale trasferimento dovrà avvenire contestualmente a quello del personale, ed avrà ad oggetto « il trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi ».

L'articolo 5 contiene la tabella di equiparazione tra l'attuale inquadramento professionale del personale da trasferire e le corrispondenti categorie di inquadramento secondo il CCNL del comparto di destinazione (regioni – enti locali).

L'articolo 6 detta disposizioni in materia previdenziale. Al personale trasferito è riconosciuta la continuità del rapporto di lavoro, nonché l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Il personale – come richiesto dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112/1998 – potrà inoltre optare per la permanenza nel regime previdenziale proprio del personale del comparto di provenienza.

Infine l'articolo 7 contiene una disposizione di deroga secondo la quale le

amministrazioni che abbiano acquisito per legge nuove competenze, per le quali è stato determinato un aumento dell'organico, dispongono il trasferimento alle regioni e agli enti locali soltanto del personale che ne ha fatto richiesta, compensando le eventuali differenze con risorse finanziarie. Il personale non trasferito proveniente dagli uffici competenti nelle materie conferite alle autonomie locali viene collocato nelle strutture destinate a coprire i nuovi fabbisogni.

Conclude precisando che, a seguito del riconoscimento della natura regolamentare il provvedimento è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame secondo cui la Conferenza unificata delibera in ordine alle sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale. A tale proposito reputa inopportuno il riconoscimento in capo alla Conferenza unificata di un potere deliberante in luogo del potere consultivo che dovrebbe essere proprio della Conferenza medesima.

Per quanto riguarda le tabelle allegate al provvedimento, rileva l'opportunità di modificare, in ordine al criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale, il sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha presentato domanda di trasferimento. In effetti nella tabella si riconosce un punteggio pari a 3 per il dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni e un punteggio pari a 3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio, per il dipendente con anzianità inferiore ai 20 anni. In base a tale meccanismo il personale prossimo alla pensione verrebbe ad essere equiparato al personale con anzianità di servizio pari a 20 anni. Sembrerebbe pertanto opportuno mantenere la graduazione nel punteggio anche per il personale con anzianità di servizio superiore ai 20 anni, escludendo

così tale graduazione solo per i dipendenti con anzianità di servizio prossimo al pensionamento.

Per quanto concerne poi il rapporto tra il criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale e il criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia, osserva che potrebbe verificarsi il caso di una penalizzazione dei dipendenti con quattro persone a carico ai fini fiscali e con anzianità di servizio inferiore ai 20 anni rispetto ai dipendenti con quattro persone a carico ai fini fiscali e una anzianità di servizio superiore ai 20 anni.

Reputa infine necessario verificare la congruità della previsione secondo cui il maggiore punteggio di cui godrebbe il dipendente per le persone a carico ai fini fiscali aumenta di 0,5 solo per il coniuge e per i primi 3 figli.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), condivide le osservazioni formulate dal senatore Gubert ritenendo necessario delineare un sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha presentato domanda di trasferimento tale da non penalizzare il criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia rispetto al criterio della maggiore anzianità di servizio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime perplessità sull'opportunità di prevedere un identico

sistema di punteggio sia per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha presentato domanda di trasferimento sia per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha optato per la permanenza nell'amministrazione statale.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), reputa necessario mantenere un identico sistema di punteggio in modo da evitare la penalizzazione di dipendenti che abbiano il nucleo familiare in luogo diverso da quello di lavoro.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di protezione civile.*

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante « Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di opere pubbliche;

preso atto dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali in data 22 aprile 1999, così come modificato in data 4 novembre 1999 e da ultimo integrato in data 20 gennaio 2000;

rilevato il parere favorevole della Conferenza Unificata reso nella seduta del 3 agosto 2000;

considerata l'opportunità di chiarire nelle tabelle allegate al provvedimento che le risorse imputate alla regione Trentino Alto Adige sono da ripartire tra le province autonome di Trento e Bolzano che sono gli enti effettivamente titolari delle funzioni trasferite;

valutata l'opportunità di una verifica circa il bilanciamento della ripartizione delle risorse tra le diverse regioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con i seguenti indirizzi:*

appare opportuno chiarire che le 142 unità di personale dipendente dal Magistrato alle acque di Venezia da trasferire alle regioni secondo quanto previsto nella tabella *d)* allegata al provvedimento, dovranno essere ripartite tra la regione Friuli Venezia-Giulia, previa norma di attuazione, e la regione Veneto, visto che fra le unità suddette figura anche il personale assegnato agli uffici ministeriali del Genio Civile di Gorizia, Pordenone e Udine ai quali è riservata una collocazione speciale di dipendenza funzionale dal Magistrato alle acque, pur essendo incardinato, con propria autonomia, nel Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli;

all'articolo 4, osservando che l'organismo interregionale previsto come subentrante al Magistrato per il Po non appare in alcuna norma primaria, e tuttavia condividendo la necessità di garantire la gestione unitaria delle funzioni trasferite per la loro specificità, resa ancor più attuale dai recenti eventi alluvionali, si valuti l'opportunità di rivedere nel loro complesso le norme primarie in modo da rendere esplicita la gestione unitaria in tale ambito.